



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'  
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |            |            |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO      | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAININI   | ELISABETTA | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ROMITELLI | BRUNO      | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n° 826/10  
spedito il 20/10/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520100050930007 I.V.A. + IRPEF 2006  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA REGGIO S.P.A.  
VIA F.LLI MANFREDI, 6 42100 REGGIO EMILIA RE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 826/10

UDIENZA DEL

20/09/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

155

PRONUNCIATA IL:

20 SET. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28 SET. 2011

Il Segretario  
IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Fog. Maurizio Moroni)

[REDACTED] regolarmente rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 546/92, ricorreva contro Equitalia Emilia Nord spa e c Agenzia delle entrate – Ufficio di Reggio Emilia avverso il ruolo iscritto con cartella esattoriale n. [REDACTED] relativa all'anno 2006 per l'importo complessivo di € 23.985,30 oltre compensi di riscossione, per IVA omesso versamento oltre interessi e sanzioni, IRPEF omesso/carente versamento, IRAP sanzioni ed interessi.

Chiedeva l'annullamento dell'atto per inesistenza della notifica, omessa comunicazione dell'irregolarità e conseguente mancato rispetto dell' "i ter" procedimentale, con condanna alle spese del giudizio ed istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati e trattazione in pubblica udienza della controversia.

Equitalia eccepeva il difetto di legittimazione passiva nel merito della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi in ordine alla irregolarità della notifica della cartella ai sensi del combinato disposto degli art. 137, 156 e 157 c.p.c. per espresso rinvio del contenuto nell'art. 60 DPR n. 600/73, atteso che l'atto aveva raggiunto il suo scopo.

L'Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in ordine ai supposti vizi di notificazione della cartella e nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi in ordine alla pretesa impositiva inerente il recupero di omessi e carenti versamenti di imposta, con condanna alle spese di lite.

**In data 13/12/2010 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato ed alla udienza di trattazione, in data 20/09/2011, il sostituto processuale del difensore chiedeva rinvio per condono chiusura liti pendenti ai sensi dei provvedimenti legislativi luglio /agosto 2011.**

**La Commissione, in assenza di osservazioni nel merito da parte dell'Ufficio, esaminava l'art. 39, comma 12 del D.l. n. 98/11 convertito nella legge n. 111/2011;**

osservava che la norma suddetta, disponendo la definizione delle liti pendenti al 1° maggio 2011 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, fa espresso rinvio all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che sostanzialmente intende per lite pendente "quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione ....". Nella specie, riguardando la cartella esattoriale il ruolo emesso ai sensi dell' art. 36-bis DPR 600/73 in sede di liquidazione dell'imposta a seguito di controllo formale della dichiarazione per l'anno d'imposta 2006°, esso risulta fuori della portata della definizione delle liti di cui all'art. 39 L.111/2011, trattandosi non di atto impositivo ma di atto che della fase di riscossione;

**respingeva pertanto l'istanza di rinvio come da ordinanza, disponendo per la prosecuzione del giudizio e sua trattazione.**

**Il ricorso è infondato e la domanda per l'annullamento dell'atto va respinta.**

Il ricorrente eccepisce in via principale ed assorbente rispetto alle altre censure l'inesistenza della notificazione della cartella che afferma sarebbe giuridicamente inesistente in quanto risulterebbe notificata servendosi del servizio postale, laddove, richiamando l'art. 26, comma 1, primo periodo del DPR 602/73, in combinato disposto con l'art. 14 L. 890/92, sarebbe interdetta al Concessionario per la riscossione di procedere a tale tipologia a mezzo del servizio postale, riservata esclusivamente agli uffici finanziari o



quantomeno, se riservata al servizio postale, rinviando all'art. 60 DPR 600/73 per l'individuazione delle norme procedurali applicabili onde evitare tipologie di *notifiche semplificate o informali*, prive di *relata*.

L'eccezione è infondata sia in ordine al disposto normativo dell'art. 26 DPR602/73 sia in ordine alla consolidata giurisprudenza di legittimità sui presunti difetti della notificazione, che resta sanata, con riferimento all'art. 156 c.p.c., allorché l'atto venga conosciuto e consenta un'adeguata difesa con la proposizione di un tempestivo ricorso. ( Cass. Ordz. N.23879/2010).

Nella fattispecie risulta in atti che la cartella è stata notificata nelle mani del destinatario in data 17/08/2010 ed eseguita legittimamente dal Concessionario a mezzo servizio postale, in conformità al contenuto dell'art. 26, comma 1, primo cpv. e comma 2° DPR 602/73 che espressamente lo prevedono con modalità osservate regolarmente ai sensi della L. n. 890/82 e con l'avviso di ricevimento ritualmente completato.

Inoltre il ricorso è stato presentato tempestivamente, dando atto che il ricorrente ha preso piena conoscenza del contenuto della pretesa che ritiene inficiata da nullità; le motivazioni che si assumono a base delle eccezioni sulle presunte irregolarità, che tra l'altro, in difetto di *relata* comporterebbero l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e con ciò, della notificazione, non sono determinanti.

La *relata* non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione; semmai, siffatta supposta omissione potrebbe realizzare un semplice vizio che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte comunque non può essere fatto valere dal destinatario, posto che l'adempimento non è previsto nel suo interesse. ( Cass. n.21762/2009; Cass. n. 4746/2010).

In ordine poi alla presunta illegittimità e nullità dell'atto per omessa comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'art. 6 comma 5, L. n.212/2000, con riferimento alla menzione nella cartella esattoriale, si osserva che secondo la Cassazione (Sent. n.22035/2010; Cass.n. 23542/2010), l'eccezione non avrebbe pregio, non essendovi l'Amministrazione sempre e comunque obbligata, trattandosi di irregolarità emersa all'esito dell'attività di liquidazione della dichiarazione per il recupero di omessi o carenti versamenti e non di controllo automatico dal quale emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione.

Ad ogni modo in atti è data prova dall'Ufficio dell'avviso di ricevimento della comunicazione, codice atto [REDACTED], inviata con raccomandata n. [REDACTED] a seguito delle irregolarità rilevate dalle interrogazioni al sistema Serpico, che documentano gli omessi versamenti di imposta e di cui il ricorrente era stato edotto.

Risulta poi infondata l'eccezione di illegittimità per difetto e/o carenza di motivazione/informazione, che nel ricorso incidono alternativamente su vizi propri della cartella e sulla natura e contenuto della pretesa, per i quali legittimati passivi risultano chiamati rispettivamente l'Agente della riscossione e l'Ufficio impositore.

Il modello di cartella di pagamento per i ruoli, a decorrere dal 1/luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni contiene compiutamente nelle 12 pagine sia il dettaglio degli addebiti, sia la comunicazione dell'agente della riscossione con i compensi di riscossione, le istruzioni per il pagamento, le modalità ed i termini dell'impugnazione; tutti gli elementi che consentono al contribuente di conoscere la pretesa con indicazione specifica del capitale, degli interessi, delle scadenze, nonché l'avvio della procedura esecutiva



per il recupero delle somme onde consentirgli di esercitare il diritto di difesa. Nessuna carenza o difetto delle varie sorte debitorie può pertanto muoversi al Concessionario.

Sulle liquidazioni delle imposte a seguito del controllo automatizzato, nessuna eccezione è opposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nel merito delle somme iscritte, per ciò che concerne l'an ed il quantum.

Le domande formulate in ricorso vanno tutte respinte.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 800,00 euro.

Il relatore



Repp. Euro 20/09/2011



il Presidente

